

Trib. Milano, 18 luglio 2023, n. 6129/2023 – Giudice Cosmai

Deve ammettersi, in astratto, l'impugnabilità per vizi del consenso di un accordo di separazione consensuale concluso in sede di negoziazione assistita (nella specie il tribunale ha respinto la domanda di annullamento per errore, dolo e violenza, perché infondata nel merito, non avendo la parte attrice – su cui ricadeva il relativo onere – dimostrato la sussistenza di alcuno dei vizi del consenso invocati).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conformi

(sull'annullabilità dell'accordo di separazione consensuale)

Cass., 4 settembre 2004, n. 17902; Cass., 29 marzo 2005, n. 6625; Cass., 27 novembre 2007, n. 24321; Cass., 20 marzo 2008, n. 7450; Cass., 30 aprile 2008, n. 10932; Cass., 4 agosto 2021, n. 22270; Cass., 21 marzo 2011, n. 6343; Cass., 9 dicembre 2014, n. 25861; Cass., 11 agosto 2021, n. 22700; Cass., 11 agosto 2022, n. 24687; Trib. Milano, 12 maggio 2017; Trib. Caltanissetta, 12 febbraio 2016.

Difformi: /

RIFERIMENTI NORMATIVI

C.c.: artt. 150, 158, 1427 ss.; c.p.c.: artt. art. 473 bis.29, 473 bis.51; d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014: art. 6.

Omissis

Ragioni della decisione

Premesso in fatto che:

1. V.K. [moglie], con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale M.A. [marito], chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale intervenuto tramite negoziazione assistita tra i coniugi M.A. e V.K. gradatamente per violenza e/o dolo e/o errore ai sensi degli art. 1429, 1434 e 1439 c.c.

Premetteva l'attrice di aver contratto matrimonio con M.A. il 14.12.2022: che da matrimonio erano nati [due figli]; che all'esito di una vita matrimoniale connotata dal marcato predominio del sig. M. su tutte le scelte relative a qualsiasi ambito familiare - atteso in carattere geloso e possessivo del medesimo -, i coniugi erano entrati irrimediabilmente in crisi: in questa fase la sig.ra V. aveva conosciuto un uomo con il quale intratteneva una affettuosa amicizia; che grazie alla proprie ingenti disponibilità economiche il sig. M. aveva potuto indagare sulla moglie e, sulla base del materiale raccolto, l'aveva posta davanti *all'aut aut* tra l'accettare condizione di separazione dal medesimo predeterminate e imposte, ovvero rovinarla portandole via tutto ed allontanandola dall'affetto dei figli ai quali avrebbe rivelato l'adulterio commesso; che all'epoca la medesima, che ignorava di essere stata ripetutamente tradita dal coniuge, viveva in una condizione di terrore per le conseguenze che il marito minacciava; che nel luglio del 2020 il sig. M. le aveva "buttato sul letto" un figlio scritto in word contenente le condizioni di separazione che prevedevano, tra l'altro, che la medesima lasciasse la casa coniugale di ... a ... [città di residenza della coppia] : se la stessa non avesse accettato le condizioni, ovvero si fosse rivolta ad un legale, il marito si sarebbe rivolto ai migliori avvocati su piazza al fine di ottenere l'affido dei figli, il collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa e l'addebito della separazione con conseguente esclusione di ogni contributo economico per il di lei mantenimento; che vista la determinazione del marito, malgrado i tentativi effettuati per persuaderlo a desistere, la stessa per non pregiudicare i figli, *oborto collo* si vedeva costretta ad accettare il progetto del marito di stipulazione di

una separazione lampo da depositare quanto prima in Tribunale: il 15 ottobre 2020 il Sig. M. le inviava via e mail un accordo separativo di negoziazione assistita e, alla richiesta della sig.ra V. di conoscere chi lo avesse confezionato, il Sig. M. evidenziava di averlo fatto scrivere da un avvocato che lavorava nello studio di suo fratello. Sebbene l'accordo non soddisfacesse le esigenze della Sig.ra V., nondimeno il convenuto, reiterando le proprie minacce, chiariva che lo avrebbe trasmesso all'avv.to ..., amico di famiglia, al solo fine della formalizzazione senza possibilità di modifiche o correzioni alcuna; che la medesima, sola e senza l'assistenza di un legale, nell'impossibilità di far ragionare il coniuge e apportare modifiche all'accordo, si vedeva costretta a sottoscrivere l'accordo di negoziazione assistita del 13.1.2021. Evidenziava la convenuta che detto accordo, il cui contenuto era *contra legem* ed estremamente penalizzante per la stessa sotto il profilo economico, era un accordo annullabile perché viziato da errore, dolo e violenza dal momento che sottoscritto sotto la pressione psicologica e le minacce attuate dal marito. La sig.ra V., infatti aveva in tal modo rinunciato alla pronuncia addebito della separazione, al collocamento prevalente della prole presso di sé, all'assegnazione della casa coeguale ed ad un contributo per il mantenimento proprio e dei figli adeguato in rapporto al goduto tenore di vita matrimoniale anche in ragione delle importanti risorse economico finanziarie di cui disponeva il marito e peraltro contenente la cessione in favore del marito dell'immobile di ... , cessione prevista senza corrispondenza di alcun vantaggio in capo alla attrice medesima.

2. Ritualmente costituitosi in giudizio M.A., integralmente contestando la ricostruzione storica della vicenda come proposta dall'attrice, chiedeva in via preliminare che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità delle domande formulate dall'attrice e nel merito e in via principale rigettasse tutte le domande dalla stessa svolte in quanto infondate in fatto ed in diritto accertando la validità dell'accordo di negoziazione assistita del 13.1.2021 con condanna dell'attrice, *ex art.* 96 c.p.c. comma 1° o 3°, al risarcimento del danno cagionatogli dall'instaurazione del presente procedimento da liquidarsi in via equitativa ed in ogni caso in misura non inferiore ad € 50.000,00; svolgeva peraltro ulteriori domande in via subordinata nel caso di accoglimento della domanda attorea in particolare chiedendo che, allorché il tribunale avesse ritenuto annullabile l'accordo di negoziazione assistita, accertasse che la convenzione medesima era stata oggetto di convalida *ex art.* 1444 comma 2° c.c. ed in via ulteriormente subordinata che, accertata e dichiarata la nullità per difetto di causa della clausola 9 della richiamata convenzione - che ha previsto la costituzione del diritto di usufrutto in favore della sig.ra V. sull'immobile di ... via ... - che la stessa venisse annullata disponendo *ex art.* 2932 c.c. il trasferimento del diritto di usufrutto in capo al medesimo Sig. M. , che la sig. a V. venisse condannata a restituire tutti gli importi ricevuti a titolo di assegni di mantenimento in forza della clausola 4 oltre all'importo di € 10.000,00 corrispostole per far fronte alle necessità imprevedute , nonché degli importi riconosciuti per il pagamento della donna di servizio per 9 ore la settimana (clausola 4b).

Evidenziava invero il convenuto l'inammissibilità della domanda, sottolineando che anche allorché le circostanze evidenziate dall'attrice fossero state veritiere, le stesse non avrebbero potuto giustificare e fondare l'annullamento degli accordi di separazione sottoscritti liberamente dai coniugi con l'assistenza di molteplici legali di fiducia di entrambi i coniugi; che inveritiera era la ricostruzione operata dalla sig.ra V., laddove il soggetto che aveva rinunciato a far valere il giudizio la domanda di addebito era stato proprio il convenuto a fronte della scoperta della relazione istaurata dalla moglie e già nota ai figli, garantendo alla stessa l'istituzione dell'usufrutto di un immobile e un assegno di mantenimento per la stessa a cui, invero, non avrebbe avuto diritto in caso di addebito della separazione. Evidenziava, peraltro, il convenuto la temerarietà dell'azione proposta dall'attrice avendo la stessa peraltro richiesto, all'interno del giudizio di modifica delle condizioni di separazione dal medesimo promosso, in via riconvenzionale una modifica (elevazione ad € 18.000,00 dell'assegno per il proprio mantenimento) che, presupponendo la validità del titolo, ne ha di fatto determinato la convalida *ex art.* 1444 comma 2° c.c. con la conseguenza che la presente azione processuale, denotando una condotta dolosa e in ogni caso gravemente colposa dell'attrice, doveva essere censurata non solo con la condanna alla rifusione delle spese processuali ma anche al risarcimento dei danni per lite temeraria.

3. Ritualmente istauratosi il contraddittorio, all'udienza di comparizione personale delle parti del 14.9.2022 la difesa dell'attrice in via preliminare, stigmatizzando il contenuto dell'atto avversario per i toni e per le espressioni irrispettose utilizzate, chiedeva che alla parte convenuta venisse ordinato, *ex art.* 89 comma 2° c.p.c. di procedere alla cancellazione di espressioni sconvenienti per le quali si riservava altresì di chiedere negli scritti difensivi ulteriore risarcimento del danno;

4. assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie *ex art.* 183 comma 6° n. 1, 2, 3, c.p.c., il GI con ordinanza del 3.2.2023 rigettava le richieste in via d'istruttoria orale svolte dalla parte attrice, ammetteva le prove documentali di entrambe le parti e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.3.2023.

5. All'udienza cartolare del 20.3.2023, precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini i legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle memorie di replica.

Osservato in diritto che

1) Sulle richieste istruttorie

Anche con le conclusioni in via definitiva svolte, parte attrice ha insistito sull'ammissione delle richieste in via istruttoria formulate.

In proposito ribadisce questo Giudice quanto già rilevato con ordinanza del 3.2.2023 che si ritiene nella presente sede di dover ribadire osservando che le prove orali formulate da parte attrice "*afferiscono a circostanze documentali, pacifiche, valutative, ovvero irrilevanti ai fini della decisione invocata*".

2) Sulla richiesta avanzata in via preliminare da parte attrice *ex art.* 89 c.p.c.

Con i propri scritti difensivi e con le rassegnate conclusioni parte attrice ha insistito affinché il Giudice ordini alla parte convenuta la epurazione con cancellazione delle frasi ed espressioni sconvenienti contenuti negli scritti difensivi e, nello specifico, delle espressioni analiticamente riportate nella memoria *ex art.* 183, VI comma, n. 1 c.p.c. quali contenute nella comparsa di costituzione e risposta del Signor M.

La domanda non può trovare accoglimento osservando questo Giudice che le espressioni utilizzate non risultano né offensive né travalicano i limiti della dialettica processuale con la quale, invero, risultano del tutto compatibili essendo volte a far emergere una realtà e a fornire una prospettazione differente da quella assertivamente affermata dalla parte attrice.

3) Sulla domanda attorea di annullamento della negoziazione assistita del 13.1.2021

Giova osservare che con il presente giudizio l'attrice sig.ra V.K. chiede che il tribunale voglia dichiarare "l'annullamento dell'accordo di separazione consensuale tramite negoziazione assistita fra i coniugi M.A. e V.K., gradatamente per violenza e/o dolo e/o errore ai sensi degli artt. 1429, 1434, 1439 c.c.". In altri termini la domanda dell'attrice è diretta a chiedere che si accerti in giudizio "gradatamente" che l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti è annullabile per violenza e/o dolo e/o errore indicando poi gli specifici riferimenti normativi ossia l'art. 1429 c.c. (errore essenziale), l'art. 1434 c.c. (violenza), l'art 1439 c.c. (dolo). Sebbene, peraltro, parte attrice anteponga l'espressione "gradatamente" - in ciò volendo porre un ordine secondo il quale l'accertamento e la statuizione chiede sia svolta - peraltro invoca le tre cause di annullamento (ossia i tre vizi del consenso) non in termini di alternatività (e quindi utilizzando la disgiuntiva o) ma sia in termini di contemporaneità (utilizzando la congiunzione e) sia in termini di alternatività (utilizzando la disgiunta o). I tre vizi del consenso sono peraltro enunziati chiedendo l'annullamento per violenza e/o dolo e/o errore, ordine che muta con il richiamano normativo effettuato in errore, violenza e dolo.

Non è quindi chiaro, né nel corso del giudizio la domanda è stata meglio chiarita o precisata, se la richiesta sia di accertamento in via gradata per gli specifici vizi del consenso (escluso il primo verificare il secondo e se del caso il terzo), ovvero se gli stessi siano ritenuti dall'attrice tutti contemporaneamente sussistenti e che quindi quella negoziazione assistita sia annullabile perché viziata da violenza, dolo ed errore. Non si tratta, peraltro, di una sofisma, ma della necessità di comprendere - al di là della degli amplissimi scritti difensivi - quale sia il *thema decidendum* e quali siano le domande svolte, non potendosi in via preliminare tacere che diversi sono i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda di annullamento per violenza, per dolo o per errore. Al di là dell'indubitabile imprecisione ritiene, peraltro, questo Giudice che la volontà dell'attrice sia quella di chiedere l'annullamento dell'accordo di negoziazione assistita del 13.1.2021 ritenendo la stessa sussistenti tutti e tre i vizi del consenso dalla medesima enunziati, ossia la violenza, il dolo e l'errore.

Nel quadro delle domande ed eccezioni, non può poi tacersi che parte convenuta fin dalla comparsa di costituzione in giudizio ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea dal momento che, a prescindere dalla ritenuta infondatezza nel merito, il contratto annullabile (convenzione di negoziazione assistita) sarebbe stato "convalidato *ex art.* 1444 comma 2° c.c. dal contraente al quale spettava l'azione di annullamento avendovi dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità": la

sig.ra V., infatti, resistente nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione istaurato dal Sig. M., ha il tale sede chiesto in “via riconvenzionale” l’elevazione dell’assegno a suo favore previsto quale mantenimento. Orbene, l’eccezione appare fondata essendo indubbio che, svolgendo domanda riconvenzionale, l’odierna attrice (resistente nel giudizio *ex art. 710 c.p.c.*) ha in tal modo confermato la validità del titolo medesimo - accordo di negoziazione assistita - che nella presente sede chiede, invece, di annullare “totalmente” (ossia con riferimento a tutte le clausole della stessa) perché estorta con violenza, fondata su errore essenziale, ottenuta con raggiri.

In tal senso la domanda attorea sarebbe “divenuta” inammissibile essendo peraltro tale inammissibilità intervenuta successivamente alla instaurazione del presente giudizio (per convalida del contratto annullabile operata in altro giudizio), essendo invece ammissibile nel momento della proposizione della domanda (notifica dell’atto di citazione).

Peraltro, e sotto diverso profilo, anche a voler ritenere la domanda svolta ammissibile - come detto lo era al momento in cui il presente giudizio è stato istaurato - nondimeno la domanda è infondata e deve essere rigettata.

Ed invero, alla luce dell’istruttoria documentale svolta, ritiene questo Giudice che la domanda non possa trovare accoglimento non avendo la parte attrice assolto, come era suo onere fare, all’onere probatorio sulla medesima incumbente.

Deduce l’attrice che l’accordo di negoziazione assistita sarebbe stato dalla medesima sottoscritto perché frettolosamente imposto dal marito e dalla medesima accettato quale vittima della violenza psicologica e fisica operata dal marito, in assenza di adeguata difesa (e quindi in assenza di possibilità di valutare le clausole sottoposte), temendo un male maggiore ed ingiusto (perdita della casa, dell’affidamento dei figli), sconoscendo i comportamenti pregressi del marito alla medesima sottaciuti (tradimenti e condizioni economiche) che, se conosciuti, non avrebbero determinato l’accettazione dell’accordo ovvero o lo avrebbero determinato a condizioni diverse.

Orbene l’assunto attoreo è rimasto privo di adeguato riscontro probatorio.

In particolare ritiene questo Giudice che, ritenute superflue o inammissibili le prove orali dedotte da parte attrice, la domanda non possa essere accolta sulla base delle prove documentali offerte dalla quali, diversamente da quanto assunto dalla sig.ra V., deve ritenersi che : 1) non vi sia prova che l’accordo è stato unilateralmente imposto dal marito, senza possibilità per la sig.ra V. di non accettare le condizioni e con la diffida dal rivolgersi ad un legale di fiducia, risultando al contrario che, antecedentemente alla dedotta eziologia dell’accordo (foglio word del luglio 2020), la V. si era già consultata con un legale per un parere (avv.to ...) quindi verosimilmente si era in odore di separazione; 2) l’accordo, lungi dall’essere istantaneo e frettoloso, ha richiesto un ragionevole margine di tempo per la valutazione e la discussione essendo intervenuto il 13.1.2021 (circa 7 mesi dopo); 3) la sig.ra V., diversamente da quanto affermato in citazione, ha fruito dell’assistenza dell’avv.to ... che ha trattato con la controparte le condizioni dell’accordo ritenendo “non tutelante” per l’assistita la clausola relativa all’usufrutto che, ha ritenuto di non poter accettare invitando la sig.ra V. a rivolgersi ad altro difensore, circostanza di cui ha sicuramente discusso con la propria cliente con la conseguenza che, nel momento in cui la sig.ra V. ha sottoscritto, con altro difensore, il menzionato accordo deve ritenersi lo abbia ritenuto confacente ai propri diritti e interessi (diversamente da quanto aveva ritenuto l’avv.to ...); 4) non vi sono elementi per ritenere che, anche laddove il sig. M. abbia “minacciato” - in assenza di sottoscrizione dell’accordo - di far valere in giudizio l’addebito, richiedendo l’assegnazione della casa e l’affidamento prevalente dei figli e paventando che la sig.ra V. avrebbe perso il diritto all’assegno di mantenimento, abbia agito con violenza minacciando un male ingiusto: la richiesta di separazione giudiziale con addebito, peraltro nel presente contesto in cui le indagini investigative davano conto della relazione extraconiugale di cui anche i figli erano già al corrente, sarebbe risultato atto fisiologico (poi in giudizio il Sig. M. avrebbe dovuto dimostrare anche il nesso di causalità ai fini dell’addebito) e, all’accoglimento della domanda sarebbe inevitabilmente conseguito il rigetto della richiesta di assegno di mantenimento per la sig.ra V.; 5) malgrado la ricca esposizione narrativa degli scritti di parte attrice, non vi sono date, fatti, episodi circostanziati, da cui poter desumere e assumere l’esistenza di un clima di violenza psicologica, ovvero una situazione di debolezza - minorata difesa - della sig.ra V. rispetto agli assertivamente ritenuti agiti violenti e coazione psicologica del Sig. M.; 6) non vi sono elementi per ritenere che l’attrice, anche per il tramite dei suoi legali ed utilizzando l’ordinaria diligenza, non potesse conoscere delle disponibilità economico finanziarie patrimoniali e reddituali del coniuge; 7) non vi sono adeguati elementi per ritenere

che nella trattativa che ha portato all'accordo di negoziazione assistita il sig. M. abbia agito con dolo raggirando la sig.ra V.; 8) non vi sono, infine, elementi per ritenere che l'accordo sottoscritto sia lesivo dei diritti - patrimoniali e non - della sig.ra V. che è divenuta titolare di un diritto reale su un immobile (usufrutto) in luogo dell'assegnazione dalla casa coniugale (diritto di natura obbligatoria) subordinato peraltro alla prevalente permanenza dei figli presso di lei (diritto di cui oggi verrebbe privata attesa la decisione degli stessi di vivere con il padre); 9) non vi sono, infine, elementi per ritenere inique e *contra legem* le ulteriori clausole di cui al più volte richiamato accordo di negoziazione assistita, che - al contrario - deve ritenersi la sig.ra V. abbia liberamente accettato perché corrispondenti ai propri interessi con clausole da leggersi tra loro in maniera coordinata e volte alla composizione bonaria della crisi coniugale.

La domanda attore, quindi, infondata non provata deve essere rigettata.

4) Sulle spese processuali e sulla richiesta di condanna *ex art. 96 c.p.c.*

Alla soccombenza dell'attrice avuto riguardo alla domanda svolta consegue la condanna della medesima alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese processuali che, in assenza di note specifiche, si liquidano (valore indeterminabile, complessità media) in € 10.860,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.

Ritiene peraltro questo Giudice che nella fattispecie, sussistano i presupposti per la condanna dell'attrice *ex art. 96 comma 1° c.p.c.* avendo la medesima agito nel presente giudizio con colpa grave, laddove ha con citazione consapevolmente affermato di essere stata indotta a sottoscrivere l'accordo in assenza di difensore, laddove di difensori la medesima ha fruito con assoluta libertà, nonché in ragione del comportamento anche processuale assunto e mantenuto avendo proseguito nel presente giudizio per avendo indirettamente ritenuto valido l'accordo svolgendo, nel coevo giudizio *ex art. 710 c.p.c.*, domanda riconvenzionale volta all'elevazione dell'assegno di mantenimento come previsto nell'accordo di negoziazione assistita, provocando un danno alla serenità del convenuto (anche in ragione delle severe censure mossegli) costretto, in forza delle richieste dell'attrice, all'impegnativo presente giudizio, danno che si ritiene di dover equitativamente liquidare in € 10.000,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) rigetta La domanda proposta da V.K. nei confronti di M.A.

Condanna V.K. al pagamento in favore di M.A. delle spese processuali che liquida, in assenza di note specifiche, in complessivi € 10.860,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, cpa e iva come per legge.

2) CONDANNA, *ex art. 96 comma 1° c.p.c.*, V.K. al risarcimento del danno che liquida in favore di M.A. in € 10.000,00.